



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE -

Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone magistrati

dott.ssa Vittoria NOSENGO	Presidente
dott.ssa Maurizia GIUSTA	Giudice
dott.ssa Carlotta PITTALUGA	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **proc. unitario n. 157-1/2023**, avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata

proposto da



rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Maria Jolanda Centola
con l'ausilio del gestore della crisi nominato dall'OCC [REDACTED]

- RICORRENTE IN PROPRIO-

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 21.4.2023 dal debitore [REDACTED], in proprio, con l'assistenza dell'avv. Antonella Maria Jolanda Centola e con l'ausilio del gestore della crisi nominato dall'OCC [REDACTED]
[REDACTED]
esaminati gli atti ed i documenti;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che il debitore ha la residenza in Torino (TO), [REDACTED] (doc. 1);

ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:

- il debitore è una persona fisica, che ha cessato la pregressa attività imprenditoriale da oltre un anno (cfr. allegato 1 alla relazione del gestore della crisi [REDACTED], in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 co 1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che l'ammontare del passivo (quantificato dall'OCC in 202.709,05 euro), confrontato con il patrimonio dello stesso (quantificato dall'OCC nel solo differenziale mensile tra reddito percepito – circa 1.729,58 euro mensili -e necessario al sostentamento – circa 1.055,00 euro mensili, rettificati rispetto al calcolo dell'OCC come sotto indicato) dimostra che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dall'OCC [REDACTED] che contiene la valutazione circa la sufficienza della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda per ritenere provati i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e per consentire la ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica del debitore;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCI;

ritenuto altresì che, come indicato dall'OCC, spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all'esito della redazione di inventario, e che dalla liquidazione allo stato deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;

ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento del debitore deve essere determinata, allo stato, come segue: il debitore ha settantatré anni e vive solo (doc. 1); ha indicato le proprie spese mensili per il mantenimento in euro 1.255,56 dalle quali, tuttavia, appare necessario detrarre la somma di euro 200,00 indicata come "cessione 1/5 pensione" in quanto con l'apertura della liquidazione controllata tali trattenute cesseranno di operare; la somma indicata dal debitore, detratti i 200,00 euro sopra indicati, tenuto conto anche dell'età del debitore e delle spese mediche indicate, appare congrua, parametrata anche dei parametri ISTAT di spesa mediana per famiglie aventi analoga composizione e collocazione geografica;

tale somma di euro 1.055,56 può pertanto essere esclusa dalla liquidazione, mentre ogni altra somma percepita dovrà essere messa a disposizione del liquidatore.

ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che il debitore provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria); rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;

rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene;

rilevato infine che, stante il disposto dell'art. 6 CCI, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata, non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge;

tenuto conto nella nomina del Liquidatore che i criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCI (che prevede in caso di domanda presentata dal debitore la conferma dell'OCC di cui all'art. 269 CCII o, per giustificativi motivi, la nomina tra gli iscritti all'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 2020/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale) devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, il quale prevede l'Istituzione dell'Albo Nazionale dei soggetti *"destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza"*, albo consultabile dal 1 aprile 2023;

ritenuto pertanto che non possa confermarsi quale Liquidatore [REDACTED] che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII, in quanto non risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII e ciò costituisce giustificato motivo per la scelta di diverso soggetto (iscritto all'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 2020/2014 e residente nel circondario del Tribunale); visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di

nomina

la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;

nomina

la dott.ssa Giulia Bisanti Liquidatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato (euro 1.055,56 mensili), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti;

dispone

l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;

ordina

qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;

dispone

a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 11 maggio 2023.

Il Giudice estensore
(*Carlotta Pittaluga*)

Il Presidente
(*Vittoria Nosengo*)